



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2026, N. 165**

- 2 N.165/2026 - Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 e Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Settore vitivinicolo: riallocazione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra gli interventi da attivare nell'annualità finanziaria 2027

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2026, N. 181**

- 5 N.181/2026 - Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58 comma 1, lettera a), intervento nel settore vitivinicolo: ristrutturazione e riconversione vigneti - Piano Strategico della PAC 2023/2027 - Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2026/2027 in Emilia-Romagna

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2026, N. 165

**Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 e Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Settore vitivinicolo: riallocazione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra gli interventi da attivare nell'annualità finanziaria 2027**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, ed in particolare l'articolo 58 comma 1, che individua i tipi di intervento nel settore vitivinicolo che gli Stati membri possono inserire nei rispettivi Piani strategici;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Richiamato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSP 2023-2027), con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;

Dato atto, in particolare, che la versione 6.1 del PSP 2023-2027, approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025, ha previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di attivare anche l'intervento "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola" (di seguito "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti") di cui all'art. 58 comma 1, lettera m), del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto altresì il Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 693212 del 24 dicembre 2025, ad oggetto "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027";

Dato atto che:

- l'allegato VII del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023-2027;

- il citato Decreto n. 693212/2025 ha ripartito, tra le Regioni e le Province autonome, lo stanziamento previsto per il settore vitivinicolo per la campagna 2026/2027, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la seguente dotazione finanziaria:

| Promozione sui mercati dei Paesi terzi | Ristrutturazione e riconversione vigneti | Vendemmia verde | Investimenti in cantina | Totale Regione Emilia-Romagna |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.250.740,00 €                         | 14.506.833,00 €                          | 370.517,00 €    | 5.106.697,00 €          | 26.234.787,00 €               |

- in merito all'intervento "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti", il richiamato Decreto n. 693212/2025 ha disposto che "Le Regioni e le Province autonome, qualora decidano di attivare l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115, stabiliscono la dotazione finanziaria di partenza nel limite delle risorse alle stesse attribuite";

Considerato che:

- l'intervento settoriale "Vendemmia verde" non è mai stato attivato in Emilia-Romagna e, non essendo pervenute richieste di attivazione, si ritiene non opportuno attivarlo nemmeno per la campagna 2026/2027;

- per quanto riguarda l'intervento settoriale "Investimenti in cantina" (art. 58 comma 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 2021/2115), è opportuno incrementare la dotazione di un importo tale da coprire un fabbisogno stimato in via prudenziale in euro 6,1 milioni, in considerazione delle eventuali modifiche alla richiamata normativa unionale atte a consentire l'aumento fino all'80% della percentuale di aiuto concedibile per determinati investimenti che accrescono la sostenibilità ambientale in cantina;

- per l'intervento settoriale "Promozione sui mercati dei Paesi terzi":

· l'ammontare complessivo deve essere decurtato di euro **2.148.488,00** derivante dai saldi delle precedenti campagne a favore dei beneficiari ammessi che AGEAOP, Agenzia incaricata dei controlli e dei versamenti sulle domande di pagamento a saldo finale, prevede di pagare. Ne consegue, pertanto, che le risorse libere che residuano a favore delle nuove domande della campagna 2026/2027, ammontano, allo stato attuale, ad euro **3.894.249,00**;

· nella campagna 2025/2026, le domande ammesse su tale intervento hanno impegnato 5,1 milioni di euro di risorse e, pertanto, anche per la campagna 2026/2027 è opportuno incrementare lo stanziamento disponibile;

Rilevato, con riguardo all'intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", che:

- al fine di quantificare la dotazione destinabile a soddisfare i fabbisogni sulla campagna 2026/2027, occorre detrarre dalle risorse assegnate (euro 14.506.833,00) l'importo relativo alle domande ammesse i cui lavori termineranno nell'esercizio finanziario 2027, importo provvisoriamente quantificato in euro 565.837,41 e passibile di incremento in relazione ad eventuali disposizioni nazionali di proroga dei lavori relativi alle campagne precedenti; di conseguenza, le risorse libere per le nuove domande per la campagna 2026/2027 ammontano, allo stato attuale, ad euro 13.940.995,59;

- negli ultimi anni la dotazione destinata alla Regione Emilia-Romagna ha permesso di finanziare tutte le domande in possesso dei requisiti di accesso, non impegnando mai interamente le risorse a disposizione il cui residuo è stato successivamente riallocato a favore degli altri interventi settoriali vitivinicoli regionali attivati;

- con specifico riguardo alla campagna 2025/2026, le domande ammesse su tale intervento hanno impegnato sull'esercizio finanziario 2026 euro 12.366.936,40 di risorse libere e, dunque – assumendo tale valore come riferimento prudenziale per la stima dello stanziamento necessario disponibile sulla campagna 2026/2027 – un importo inferiore alla dotazione attualmente assegnata;

Preso atto che nell'ambito della Consulta agricola del 22 gennaio 2026 è stato espresso parere favorevole all'attivazione del nuovo intervento settoriale "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti" di cui all'art. 58 comma 1, lettera m), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto, a fronte dell'attivazione dei bandi relativi alla "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", agli "Investimenti in cantina" di cui alla lettera b) dell'art. 58, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti" di cui alla lettera m) del già richiamato art. 58, alla luce del quadro finanziario delineato, di destinare un importo di complessivi euro 2.342.563,00, derivante per euro 370.517,00 dalle risorse della "Vendemmia verde" e per euro 1.972.046,00 dall'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti", come di seguito specificato:

1. **euro 249.260,00** all'intervento "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
2. **euro 893.303,00** all'intervento "Investimenti in cantina";
3. **euro 1.200.000,00** all'intervento "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti";

approvando, pertanto, la seguente riallocazione finanziaria:

| Promozione sui mercati dei Paesi terzi | Ristrutturazione e riconversione vigneti | Vendemmia verde | Investimenti in cantina | Investimenti per la sostenibilità dei vigneti | Totale Regione Emilia-Romagna |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 6.500.000,00 €                         | 12.534.787,00 €                          | 0,00 €          | 6.000.000,00 €          | 1.200.000,00 €                                | 26.234.787,00 €               |

Ritenuto altresì di stabilire che le eventuali economie derivanti da ciascun Intervento settoriale vengano redistribuite a favore degli altri interventi attivati secondo il seguente ordine di priorità:

- a. "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";
- b. "Investimenti in cantina";
- c. "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti";
- d. "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1140 dell’8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di attivare, per la campagna 2026/2027, nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027, i seguenti interventi settoriali vitivinicoli:

- “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;
  - “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
  - “Investimenti in cantina” - Reg. (UE) 2021/2115 art. 58, primo comma, lettera b);
  - “Investimenti per la sostenibilità dei vigneti” - Reg. (UE) 2021/2115 art. 58, primo comma, lettera m);
- non attivando, di converso, l’intervento settoriale “Vendemmia verde”;

2) di approvare la seguente riallocazione delle risorse, assegnate all’Emilia-Romagna dal Decreto dipartimentale n. 693212/2025, tra gli interventi settoriali vitivinicoli di cui al precedente punto 1):

| Promozione sui mercati dei Paesi terzi | Ristrutturazione e riconversione vigneti | Vendemmia verde | Investimenti in cantina | Investimenti per la sostenibilità dei vigneti | Totale Regione Emilia-Romagna |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 6.500.000,00 €                         | 12.534.787,00 €                          | 0,00 €          | 6.000.000,00 €          | 1.200.000,00 €                                | 26.234.787,00 €               |

3) di stabilire, inoltre, che le eventuali economie derivanti da ciascun Intervento settoriale vengano redistribuite a favore degli altri interventi attivati secondo il seguente ordine di priorità:

- a. “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
- b. “Investimenti in cantina”;
- c. “Investimenti per la sostenibilità dei vigneti”;
- d. “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Settore vegetale di effettuare il periodico monitoraggio delle risorse dei quattro interventi settoriali vitivinicoli attivati, comunicando sia ai Settori interessati le economie disponibili in base ai criteri definiti dal presente atto, sia al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e ad AGEA Coordinamento i dati richiesti;

- 5) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento e all'Organismo Pagatore regionale AGREA;
- 6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che l'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2026, N. 181

**Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58 comma 1, lettera a), intervento nel settore vitivinicolo: ristrutturazione e riconversione vigneti - Piano Strategico della PAC 2023/2027 - Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2026/2027 in Emilia-Romagna**

### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, ed in particolare l'articolo 58 comma 1, lettera a), che prevede, tra i tipi di intervento che si possono inserire nei Piani strategici, le azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Richiamato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito "PSP 2023-2027"), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022) 8645 final e modificato, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione Commissione C (2025)8022 del 27 novembre 2025;

Dato atto che, nell'ambito degli interventi del settore vitivinicolo riportati nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 all'articolo 58, il suddetto Piano Strategico della PAC 2023/2027 prevede, tra gli altri interventi settoriali vitivinicoli, quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti altresì:

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;

- i seguenti Decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- n. 410748 del 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";



- n. 635206 del 2 dicembre 2024 “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

- n. 330249 del 16 luglio 2025 “Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.” – Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025.”;

- il Decreto dipartimentale n. 405551 del 28 gennaio 2026 “Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie” che proroga, per la sola campagna 2026/2027, **il termine per la presentazione delle domande di aiuto al 14 aprile 2026**;

- la Circolare di AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

Considerato che, ai sensi del già citato Decreto Ministeriale n. 635206/2024, le Regioni e le Province autonome adottano proprie determinazioni per applicare l’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti a:

- a) definire l'area o le aree dell'intervento;
- b) limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) individuare i beneficiari, tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto stesso;
- d) indicare le varietà, le forme di allevamento e numero di ceppi per ettaro;
- e) determinare la superficie minima oggetto dell’intervento;
- f) scegliere le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dal Decreto stesso;
- g) individuare il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, con la precisazione che, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell’autorizzazione al reimpianto, e che, in ogni caso, *“la dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027”*;
- h) concedere il contributo con pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126;
- i) assentire varianti e/o modifiche minori ai progetti approvati, così come disciplinate dall’articolo 12 di tale Decreto;

Considerato inoltre che, sempre ai sensi del Decreto n. 635206/2024 sopra richiamato:

- la domanda di sostegno è presentata secondo modalità stabilite da Agea Coordinamento d’intesa con le Regioni;
- la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché:
  - a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
  - b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- i controlli amministrativi e in loco sono effettuati dall'Organismo Pagatore sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 04/08/2023 nonché nel rispetto di quanto stabilito da Agea, tenuto conto delle prescrizioni individuate dall’articolo 15 del citato Decreto n. 635206/2024;
- il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
  - compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento;
  - contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione;
- il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato per la Regione Emilia-Romagna nel limite del 50% degli importi riportati nelle TSCU (Tabelle standard dei costi unitari per l’intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, versione giugno 2024, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA, ai sensi dell’articolo 83 Regolamento (UE) n. 2115/2021), fermo restando che è ammesso lo scorporo di alcune voci di costo ben definite, come peraltro riportato nella citata Circolare di AGEA Coordinamento n. 1090/2025;

Atteso che l'intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti è stato esaminato in sede di Audit della Commissione europea, per quanto riguarda la riconoscibilità degli importi maggiorati dei costi previsti dalle TSCU per le tipologie di intervento "pendenza >15%" e "viticoltura eroica", e che le relative verifiche sono attualmente in corso;

Dato atto che, con riguardo al sostegno per compensazione delle perdite di reddito:

- il PSP 2023-2027, nella versione 6.1 approvata lo scorso 27 novembre 2025, ha previsto che tale voce *"può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito con normativa nazionale. Il planned unit amount deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese"*;

- con nota del Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea n. 59454 del 6 febbraio 2026, il MASAF ha comunicato alle Regioni di avere determinato l'importo massimo riconoscibile come compensazione delle perdite di reddito, per la Ristrutturazione e riconversione vigneti, in 6.609 euro per tutto il territorio nazionale;

Dato inoltre atto che:

- con propria deliberazione n. 165 assunta in data odierna, avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 e Piano Strategico della PAC 2023-2027 – Settore vitivinicolo: riallocazione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra gli interventi da attivare nell'annualità finanziaria 2027", si è, tra l'altro, provveduto ad approvare la riallocazione delle risorse finanziarie assegnate a livello nazionale che, per l'intervento settoriale della "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", campagna 2026/2027, ammontano ad **euro 12.534.787**;

- alla dotazione finanziaria 2026/2027 di cui sopra occorrerà detrarre le risorse necessarie per far fronte ai fabbisogni derivanti dalle domande di sostegno presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti che abbiano ricevuto l'anticipazione dell'80% del contributo concesso: tali risorse, ad oggi, sono provvisoriamente determinate in **euro 565.837,41** e potrebbero aumentare a seguito di varianti al cronoprogramma delle domande di aiuto già ammesse nella campagna 2025/2026;

- il 15% delle risorse residue che saranno disponibili per il finanziamento delle domande di sostegno per la campagna 2026/2027 dovrà essere destinato a riserva finanziaria per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie;

- il 20% delle risorse residue che saranno disponibili per il finanziamento delle domande di sostegno per la campagna 2026/2027 dovrà essere destinato a riserva finanziaria per il finanziamento dei vigneti eroici o storici;

Atteso, infine, che il sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 330249/2025 (articolo 1, commi da 1 a 3), al fine di procedere ad ulteriori implementazioni dello schedario viticolo grafico compatibili con i termini posti a carico dei produttori:

- ha prorogato alla campagna 2026/2027 l'entrata in vigore di tale schedario, rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 93849/2022, fissando il termine ultimo di completamento dell'allineamento al 31 luglio 2026 (comma 2);

- ha previsto un sistema misto di accesso all'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2026/2027, con possibilità di presentare le domande *"sulla base dello schedario alfanumerico ovvero sulla base dello schedario grafico, se completato nella Regione di pertinenza alla data di apertura dell'avviso pubblico regionale"*;

- in Regione Emilia - Romagna non è stato ancora completato l'allineamento allo schedario viticolo grafico, per la campagna 2026/2027, e pertanto le domande di sostegno dovranno essere presentate sulla base dello schedario alfanumerico;

Ritenuto, pertanto:

- di adottare le disposizioni applicative dell'intervento del settore vitivinicolo relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2026/2027, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di consentire la presentazione delle domande di contributo con riguardo ai costi previsti dalle TSCU per l'impianto su terreni con "pendenza > 15%" o per la tipologia di intervento "viticoltura eroica", condizionando la concessione degli importi maggiorati, rispetto agli stessi interventi su terreno "Pianeggiante", all'esito favorevole degli accertamenti della Commissione europea in corso;

- di stabilire che l'importo riconoscibile a titolo di compensazione delle perdite di reddito è pari al 100% dell'importo massimo stabilito a livello nazionale riportato nella citata nota del Direttore Generale del MASAF n. 59454/2026;

Ritenuto altresì di stabilire che, nell'ipotesi in cui il budget a disposizione per l'intervento settoriale non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applicherà il **criterio del pro-rata**, che garantisce maggiori possibilità di riutilizzo delle risorse che si rendessero disponibili dopo la concessione;

Ritenuto infine, allo scopo di assicurare una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile dell'Area competente alla gestione della materia provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad eventuali adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;

- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare le disposizioni applicative regionali dell’intervento del settore vitivinicolo relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2026/2027, come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di consentire la presentazione delle domande di contributo con riguardo ai costi previsti dalle TSCU per l’impianto su terreni con “pendenza > 15%” o per la tipologia di intervento “viticoltura eroica”, condizionando la concessione degli importi maggiorati, rispetto agli stessi interventi su terreno “Pianeggiante”, all’esito favorevole degli accertamenti della Commissione europea in corso;

3) di stabilire che:

- la dotazione finanziaria per la campagna 2026/2027, ammontante ad **euro 12.534.787**, sarà in via prioritaria utilizzata per far fronte ai pagamenti dei saldi derivanti dalle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti (20% dell’aiuto concesso);

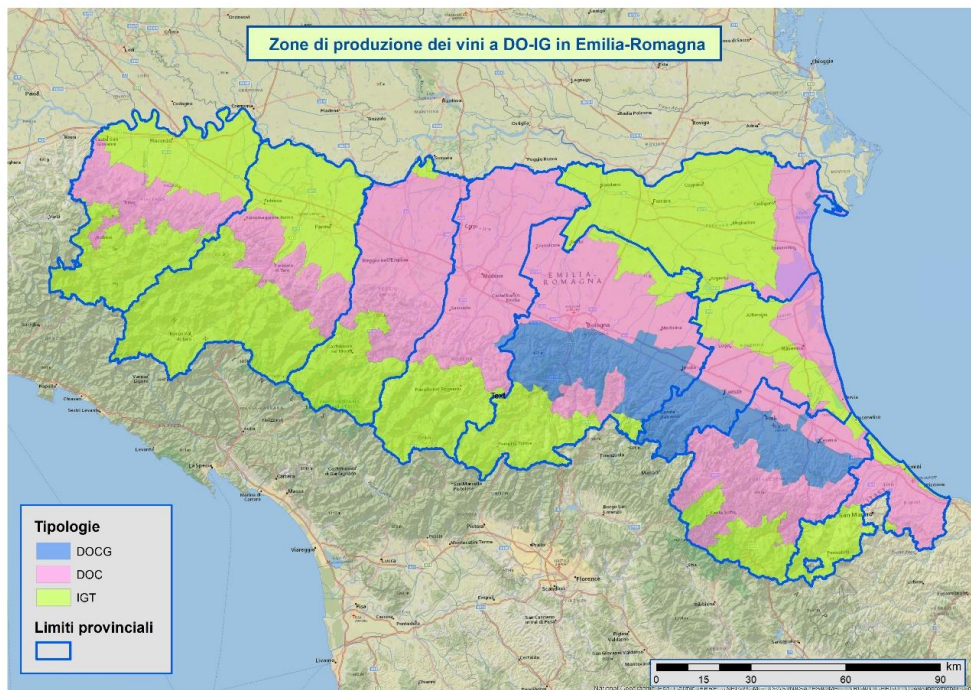
- qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti del presente intervento settoriale per la campagna 2026/2027 superino l’effettiva dotazione finanziaria residua, al netto delle riserve finanziarie del 15% per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie e del 20% per il finanziamento di vigneti eroici o storici, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti adottando il criterio del “pro-rata”;

4) di stabilire, altresì, che l’importo riconoscibile a titolo di compensazione delle perdite di reddito è pari al 100% dell’importo massimo stabilito a livello nazionale riportato nella nota del Direttore Generale del MASAF n. 59454/2026;

5) di prevedere che, a seguito dell’entrata in vigore della riorganizzazione delle strutture regionali approvata con la propria deliberazione n. 100/2026, i Dirigenti competenti provvederanno a confermare/individuare i responsabili di procedimento per gli ambiti territoriali di propria competenza, attualmente definiti nell’Allegato A alle disposizioni applicative di cui al precedente punto 1);



- 6) di stabilire inoltre che il Responsabile dell'Area competente alla gestione della materia provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale Agrea e ai Settori Agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale;
- 8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle disposizioni regionali di attuazione;
- 9) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che l'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.



**Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 comma 1 lett. a)**  
**Interventi settore vitivinicolo:**  
**Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

**Disposizioni Applicative per la**  
**Campagna 2026/2027**  
**in Emilia - Romagna**

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

---

### 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- **Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42** "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
- **Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia**, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione C (2025)8022;

- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023** "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 330249 del 16 luglio 2025** "Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." —Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025";
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206 del 2 dicembre 2024** "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 0330249 del 16 luglio 2025** "Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." – Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025";
- **Decreto dipartimentale n. 40551 del 28 gennaio 2026** "Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie";
- **Decreto Interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020** "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025** "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti" e successive modifiche e integrazioni;

- **Circolare di Coordinamento n. 8699 del 4 febbraio 2025** “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni”;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016** che approva le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2021;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 24 agosto 2021** “Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici, in attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 238/2016 e del decreto n. 6899 del 30 giugno 2020”;
- **Nota esplicativa del Direttore generale del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale PIUE VII del Ministero delle politiche agricole, prot. 329363 del 25 luglio 2022**, sul Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 concernente la salvaguardia dei vigneti eroici e storici. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3;
- **“Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027**, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale;
- **Nota direttoriale del MASAF n. 59454 del 6 febbraio 2026** “Settore Vitivinicolo – Ristrutturazione e riconversione vigneti – Compensazione delle perdite di reddito – Importo massimo”.

## 1.2 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Applicative, si intende per:

- **PSP:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **Operazione:** l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione all’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, costituito da una o più attività;
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – come indicati dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), e descritti dall’articolo 5 del D.M. n. 635206/2024;



- **Azione (o intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencato nell'allegato II al D.M. n. 635206/2024 (ad esempio: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda di approvazione preventiva alla Struttura centrale o territoriale competente;
- **Modifica minore:** modifica per la quale deve essere presentata una comunicazione alla Struttura centrale o territoriale competente entro la domanda di pagamento a saldo;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1 lettera b) e comma 2 del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **TSCU:** Tabelle Standard dei Costi Unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA, consultabili al link:  
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

### 1.3 PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consente al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo in un binomio vincente.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive:

- a) quella di **collina**, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse;
- b) quella di **pianura**, con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali.

In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e più raramente internazionale) e la grande cantina, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

La qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza commercializzate nel mercato dell'HO.RE.CA e all'estero, così come i vini generici venduti nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata che trovano sempre maggiore soddisfazione in particolare durante i periodi di crisi economica. L'Emilia-Romagna è una regione che sul piano vitivinicolo presenta diverse sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza.

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di riorganizzazione della viticoltura regionale che ha aumentato la dimensione media aziendale delle superfici vitate che supera i 3 ha/azienda; tali dimensioni risultano ancora troppo ridotte per contenere i costi di produzione, con ripercussioni anche sul fronte commerciale.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi due decenni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi crescenti per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte, la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione unitamente ad una maggiore sostenibilità ambientale del settore. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli impone di riproporre l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

I vigneti emiliano romagnoli hanno un'età media di quasi 20 anni ed in particolare:

- il 32% delle superfici vitate in Regione ha meno di 10 anni;

- il 27% ha tra i 10 e i 20 anni di età;
- il 25% ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- infine, il 16% dei vigneti hanno più di 30 anni di età.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati le operazioni proposte dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività dei produttori, crescere la qualità della produzione rafforzandone la loro identità nei diversi bacini viticoli anche con il ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Al contempo è necessario promuovere il mantenimento dei vigneti storicamente presenti in Regione allevati con forme di allevamento tradizionali o la coltivazione della vite in aree particolarmente svantaggiate perseguendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità. È pertanto opportuno destinare una parte degli aiuti anche ai vigneti riconosciuti come storici od eroici, che necessitano di ammodernamento.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle **aziende di collina** occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma, al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi soprariportati **si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione**, come quelle riportate nelle presenti Disposizioni Applicative.

## 2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro-zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate:

| Macro-zone                           | Area                                                         | Province interessate                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pianura emiliana</b>              | Area del modenese, reggiano e parmense                       | Modena, Reggio Emilia, Parma           |
|                                      | Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)            | Modena, Bologna                        |
|                                      | Area interna Ferrarese                                       | Ferrara                                |
| <b>Pianura romagnola e litoranea</b> | Area romagnola                                               | Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna         |
|                                      | Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo) | Ferrara, Ravenna                       |
| <b>Collina</b>                       | Area del Piacentino e Parmense                               | Piacenza e Parma                       |
|                                      | Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia                     | Modena, Reggio Emilia                  |
|                                      | Area dei Colli Bolognesi                                     | Bologna, Modena                        |
|                                      | Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini                 | Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini |

Ai fini dell'applicazione dell'intervento settoriale:

1. per *“collina”* si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia;
2. la *distinzione tra pianura emiliana e quella romagnola* è individuata, per la Provincia di Bologna, dal corso del fiume Sillaro, a sinistra del quale si trova la Pianura emiliana mentre a destra la Pianura romagnola.

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

**Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale.**

La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno **privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte**. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. **È auspicabile il ricorso all'inerbimento** come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La **Flavescenza dorata** (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) rappresenta la principale malattia della vite, riconosciuta quale organismo da quarantena in tutta l'Unione europea e presente in Regione con il suo vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, dal 1998. A seguito dell'aggravamento dei danni causati dall'organismo nocivo nei vigneti regionali negli ultimi anni, è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di contrasto alla malattia e al suo vettore stabilite con determinazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni n. 9016 del 14 maggio 2025, le quali, per la campagna 2025, consistevano:

1. nell'adozione di una strategia eradicatoria che prevede l'obbligo di estirpo immediato (o capitozzatura seguita da estirpo, nei termini indicati dalla citata determinazione) di ogni pianta:
  - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata**;
  - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle **zone cuscinetto e del restante territorio** in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
2. nell'effettuazione **in tutte le aree vitate del territorio regionale**, nel periodo primaverile-estivo, **di almeno due interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo o cicaline in genere**, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di trattamenti fitosanitari.

È pertanto necessario verificare che i richiedenti il contributo dell'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti abbiano regolarmente adempiuto alle misure di contrasto alla malattia.

### 3. AREA DELL'INTERVENTO

---

L'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti **si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna** ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

### 4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO SETTORIALE

---

Possono beneficiare dell'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli **imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, singoli e associati**, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.



I beneficiari, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, devono realizzare vigneti aventi caratteristiche tecniche quali quelle indicate al paragrafo 10 e possedere le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.

## 5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- a) rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
  - essere titolare di un'autorizzazione in corso di validità di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - aver già presentato almeno una:
    - a..1 domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di un reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
    - a..2 comunicazione di intenzione all'estirpazione, per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
    - a..3 comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
    - a..4 domanda per il riconoscimento di vigneti eroici o storici, per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco regionale;
- b) **risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato**, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute;
- c) **avere in possesso una superficie pari almeno alla superficie oggetto di intervento**, come dimostrato dal fascicolo anagrafico. Il richiedente dovrà disporre di un **idoneo titolo di proprietà, o titolo di possesso la cui durata sia pari almeno al vincolo** di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024 con decorrenza dal termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. **Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento a saldo il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;**
- d) **essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;**

- e) **rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro** per il personale dipendente di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2021;
- f) prevedere un **intervento di superficie uguale o maggiore di 0,5 ettari**, come indicato al successivo paragrafo 11;
- g) **non risultare escluso** dall'Intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non essere destinatario di provvedimenti di esclusione disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2021 o della Legge n. 238/2016;
- h) **non coltivare impianti illegali, superfici vitate prive di autorizzazione, o comunque terreni vitati non iscritti in schedario**;
- i) **aver adempiuto nell'anno 2025**, per tutte le superfici vitate condotte, **alle prescrizioni** dettate dalle disposizioni regionali in materia fitosanitaria **relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della Flavescenza dorata** della vite, riportate nella determinazione n. 9016 del 14/05/2025, consistenti, per la campagna 2025:
  - a. nell'adozione di una strategia eradicatoria che prevede l'obbligo di estirpo immediato (o capitozzatura seguita da estirpo, nei termini indicati dalla citata determinazione) di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata:
    - ✓ anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata**;
    - ✓ presente nelle aree vitate delle **zone cuscinetto e del restante territorio** in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;

a tal fine non sono ammissibili al sostegno coloro per i quali il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni abbia accertato il mancato rispetto di tale adempimento;
  - b. nell'effettuazione in tutte le aree vitate del territorio regionale, nel periodo primaverile-estivo, di **almeno due interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo o cicaline in genere**, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia;
- j) **avere presentato**, se dovuta, **la dichiarazione di vendemmia** di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) delegato n. 2018/273 e all'articolo 24 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274, **relativa alla Vendemmia 2025**;
- k) **non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011** (c.d. requisiti di moralità).

Le condizioni riportate ai punti b), c), d), e), f), h), k) dovranno essere possedute dai richiedenti fino all'erogazione del contributo a saldo.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)**. Il requisito sarà verificato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda di ammissibilità e alla concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento

ostativo all'ammissibilità e alla concessione. Detta verifica si intende svolta in relazione alla sola attività agricola. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include anche quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

**Il conduttore non proprietario della superficie vitata** per la quale presenta la domanda di sostegno, **allega all'istanza il CONSENSO/I DEL/I PROPRIETARIO/I alla realizzazione dell'operazione prevista**, debitamente sottoscritto e corredato di un documento di identità in corso di validità. Laddove il terreno sia di proprietà di più comproprietari il consenso deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari; analogamente il conduttore comproprietario del terreno dovrà allegare alla domanda il consenso sottoscritto da tutti gli altri comproprietari.

Con riferimento agli impianti illegali o alle superfici vitate prive di autorizzazione, **non sono ammissibili a sostegno i destinatari di un ordine di estirpazione**, a seguito di notifica del verbale di contestazione di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, che non hanno provveduto all'estirpazione alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente dovrà aver valorizzato nell'Anagrafe delle aziende agricole il proprio recapito di Posta elettronica certificata.

## 6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 635206/2024, i produttori accedono all'aiuto per le azioni di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso da parte del richiedente all'ufficio centrale o territoriale della Regione competente per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, contestualmente alla sua adozione.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

## 7. VIGNETI EROICI O STORICI E VITICOLTURA EROICA

### Vigneti eroici e/o storici iscritti nell'elenco regionale

Ai vigneti eroici e/o storici, già iscritti nell'elenco regionale o che hanno in corso un procedimento di iscrizione al suddetto elenco ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1340/2021, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Emilia-Romagna (articolo 9 del D.M. n. 635206/2024).

Per accedere al finanziamento con l'indicata riserva è necessario che, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- sia stato ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 1340/2021;
- se non ancora riconosciuto, sia stata già presentata la domanda per il riconoscimento di vigneti eroici e/o storici ed ottenuto il relativo protocollo nel software SIL\_ASS. Resta fermo che **l'ottenimento del riconoscimento come vigneto eroico e/o storico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.**

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda che potrà comprendere sia le azioni sui vigneti eroici o storici sia anche altre azioni su vigneti condotti.

Le tipologie di intervento oggetto di domanda di contributo per tali vigneti devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Interm. n. 6899/2020.

A tal fine, sono previste le seguenti tipologie di **attività ammissibili**:

- a) per i vigneti eroici: sono ammesse le diverse azioni previste dalle presenti Disposizioni Applicative, compreso il reimpianto su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici:
  - a. la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni presenti nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino

in Regione Emilia-Romagna oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;

- b. il reimpianto su una superficie diversa da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Interm. n. 6899/2020, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

**I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.**

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono o saranno riconosciuti come eroici e/o storici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico. In particolare, in caso di reimpianto, saranno ammissibili solo impianti che prevedono l'utilizzo di pali in legno.

Gli interventi possono essere realizzati anche con modalità tecniche diverse da quelle indicate al successivo paragrafo 10, fermo restando che in fase di accertamento finale dei lavori eseguiti, verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, pena, in caso di esito negativo, la decadenza del contributo concesso per il vigneto riconosciuto come eroico e/o storico.

Esclusivamente per la **categoria dei vigneti riconosciuti come eroici**, la quantificazione dei contributi spettanti avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto "Viticultura eroica".

#### **Viticultura eroica**

I beneficiari che intendono realizzare interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto vigneti riconducibili alla categoria della viticultura eroica senza tuttavia richiedere il riconoscimento regionale ai sensi della richiamata deliberazione n. 1340/2021 possono richiedere un contributo sulla base dei costi unitari corrispondenti riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS).

Appartengono alla categoria di "viticultura eroica" gli impianti di vigneto ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:

- 1) pendenza del terreno superiore a 30%;
- 2) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- 3) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- 4) viticultura delle piccole isole.

Per tale tipologia di intervento si applicano tutte le previsioni stabilite nelle presenti Disposizioni Applicative riportate nelle modalità tecniche di cui al paragrafo 10, nonché tutte le prescrizioni non riferite ai vigneti appartenenti alla categoria di "viticultura eroica".

Anche per la categoria della viticoltura eroica, la quantificazione dei contributi spettanti avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto "Viticoltura eroica".

## 8. ATTIVITÀ AMMESSE

Ciascuna operazione oggetto di domanda di sostegno contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione dell'UE come indicate all'articolo 5 del D.M. n. 635206/2024.

Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

- a) la **riconversione varietale** che consiste:
  1. nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, **di una diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- b) la **ristrutturazione**, che consiste:
  1. nella **diversa collocazione del vigneto** attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  2. nel **reimpianto** del vigneto sulla stessa particella **ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto**;
- c) **reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie** su decisione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno, nonché a quella di variante o modifica minore in caso di mutamento delle caratteristiche tecniche del progetto da realizzarsi, una **relazione che descriva l'adeguatezza delle specifiche attività richieste a contributo** e, in particolare, delle ragioni tecniche per cui:

- (per attività di riconversione varietale) la nuova varietà di uva da vino da impiantare è di maggior pregio enologico o commerciale rispetto alla precedente, indicandole entrambe;
- (per interventi di ristrutturazione con cambio della localizzazione del vigneto) la posizione in cui intende reimpiantare il vigneto è più favorevole dal punto di vista agronomico, di esposizione o altre ragioni climatiche ed economiche;
- (per attività di ristrutturazione in cui si modifichi solo il sistema di allevamento del vigneto) la forma di allevamento e/o di sesto di impianto rispetto a quella precedente adottata è diversa e più idonea alla meccanizzazione.

Il beneficiario deve prevedere reimpianti di **vigneti aventi varietà di uve da vino iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna** (elenco



approvato dalla determinazione dirigenziale n. 7473/2025 e successive modifiche e integrazioni).

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di sostegno** contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna, ivi comprese eventuali richieste di sostegno sui vigneti eroici o storici.

## 9. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente o uguale a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, **L'OPERAZIONE SI CONSIDERA AVVIATA** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) prelievo del terreno per effettuare le analisi del terreno e/o la concimazione di fondo e i lavori preparatori del terreno;
- b) consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto;
- c) asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Non sono altresì ammissibili e **comportano l'inammissibilità di tutta l'operazione**, i seguenti interventi:

- a) **interventi di rinnovo normale dei vigneti**, con ciò intendendosi il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) **operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate"** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze) e che non rappresentano un cambiamento strutturale. Si precisa pertanto che l'asportazione dal terreno dei ceppi di vite e il successivo reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti, non è ammissibile;
- d) **interventi su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore** (es. omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l'omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di sostegno.

Non sono inoltre ammissibili e **comportano l'inammissibilità della superficie vitata** richiesta a contributo, o la decadenza dal contributo medesimo, gli interventi:

- **su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità** (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto) **tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo** durante l'esecuzione delle attività di controllo in loco prima delle operazioni (controlli ex ante). Una diversa forma di potatura della vite rilevata in campo rispetto a quanto riportato in schedario che comporti una diversa forma di allevamento tra cordone speronato, casarsa, guyot, doppio capovolto e sylvoz non comporta l'inammissibilità della superficie.

L'inammissibilità della superficie vitata oggetto di estirpo per "difformità di superficie" si applica solo ai casi in cui in campo si rilevi una superficie in coltura pura con difformità superiore al 10% (in positivo o in negativo) rispetto alla superficie vitata riportata in schedario del vigneto misurato.

Analoga tolleranza del 10% è prevista anche per la verifica del sesto di impianto;

- **da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;**
- **di reimpianto di filari singoli di vite** anche se contigui a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 10 "Modalità tecniche";
- **realizzati con modalità tecniche diverse da quelle indicate al successivo paragrafo 10** (esclusi i vigneti eroici o storici).

Non sono altresì ammessi a contributo:

- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine (es. shelter);
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- la costruzione di strade carrozzabili;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento settoriale non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie. È tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR SRE01 (Insediamento dei giovani agricoltori);
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito nei casi indicati al paragrafo 12;
- estirpazione di vigneti sprovvisti di strutture di sostegno quali ad es. la forma di allevamento "Alberello";

- spese per livellamento, spietramento e realizzazione di scoline o impianti di drenaggio;
- impianti di irrigazione.

## 10. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, riportate nella determinazione dirigenziale n. 7473/2025 e successive modifiche e integrazioni.

Le **FORME DI ALLEVAMENTO** realizzabili per gli impianti sono:

- Spalliera, nella quale si ricomprendono tutti gli impianti "verticali", ovvero G.D.C., Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Cordone semplice (per le varietà a portamento assurgente), Casarsa, Duplex, Sylvoz e simili, Guyot e simili (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali) ivi compreso il "Guyot doppio capovolto";
- Pergola;
- Alberello.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il **NUMERO DI CEPPI AD ETTARO** non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto. Inoltre, se il disciplinare del vino DO IG lo consente, si possono adottare sesti di impianto diversi da quelli riportati nel presente paragrafo, fermo restando che per le forme di allevamento a **SPALLIERA la densità di impianto** deve essere **pari ad almeno 2.000 piante/ha**, pena la decadenza dal contributo relativo all'intera superficie vitata impiantata e all'eventuale superficie estirpata in precedenza.

Il **MATERIALE VIVAISTICO da utilizzare** nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs. n. 16/2021.

A tal fine, tale materiale vivaistico:

- a. deve essere di **categoria: “certificato” o “standard”**. Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato nell’impianto emessa dal vivaista viticolo al richiedente il contributo. In assenza di indicazione in fattura, il beneficiario dovrà allegare, unitamente alla domanda di pagamento, copia fotostatica leggibile di **tutte** le etichette che certificano l’appartenenza alla categoria sopraindicata (“certificato” o “standard”) apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle utilizzate nell’impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda ed esibite, a richiesta, durante il controllo in loco previsto a conclusione dell’operazione;
- b. deve essere fornito da operatori autorizzati dalle competenti strutture fitosanitarie e iscritti nel relativo Registro Ufficiale degli Operatori professionali (c.d. RUOP), secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente.

**Non è pertanto ammesso l’utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale o di materiale fornito da operatori non autorizzati o privo di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette relativamente all’indicazione della categoria, “certificato” o “standard” del materiale vegetale impiegato nel vigneto finanziato, pena la decadenza dal contributo concesso.**

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici che devono essere rispettati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Agli interventi relativi a vigneti eroici o storici si applica quanto stabilito nel paragrafo 7.

#### **Indicazioni tecniche valide per l’intero territorio regionale**

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- ✓ pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 metri;
- ✓ uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- ✓ non sono ammissibili forme di allevamento “a tendone” in Emilia-Romagna in quanto non meccanizzabili;
- ✓ gli impianti di vigneto realizzati con il contributo delle presenti Disposizioni Applicative **devono comprendere le seguenti attività:**
  - a) la concimazione di fondo e la lavorazione preparatoria del terreno, su tutta la superficie vitata;
  - b) lo squadra e il picchettamento dell’impianto;
  - c) l’acquisto e la messa a dimora di barbatelle di categoria “standard” o “certificate”;
  - d) l’acquisto e la posa in opera di tutte le componenti delle strutture di sostegno (quali pali di testata, ancoraggi – con fune legata all’impianto –, pali intermedi, tutori, fili e ogni altro accessorio) che dovranno sostenere il nuovo vigneto per il periodo vincolativo previsto al paragrafo 17.3 delle presenti Disposizioni e che ne garantiscano la meccanizzabilità delle operazioni.

Qualora siano richieste a contributo solamente le attività riferite alle lettere a), b) e c), il contributo verrà rideterminato secondo i parametri definiti nelle TSCU decurtando il costo delle strutture di sostegno. **La decurtazione dell'importo relativo alle strutture di sostegno opera su tutta la superficie richiesta a contributo.**

Se in sede di accertamento finale, si riscontra l'utilizzo di strutture di sostegno usate, non sarà ammesso a pagamento l'importo per l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno riferito a tutta la superficie oggetto di contributo. **Inoltre, in caso di mancato riscontro documentale (fatture, DDT, altro) dell'avvenuta concimazione di fondo nel vigneto, non sarà riconosciuto il relativo importo come riportato nelle TSCU (€ 1.250,00 ad ettaro).**

**L'impianto richiesto a contributo** a valere sulle presenti Disposizioni **deve essere sorretto da pali di testata e provvisto di ancore ad ogni estremità dei filari che lo costituiscono**, non potendo essere realizzato in continuità con altri impianti già o contestualmente realizzati dal richiedente o da soggetti terzi, pena la decadenza dal contributo per l'importo relativo alle strutture di sostegno.

#### **Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:* se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a "piede franco";

*per i sesti d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila.

#### **Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:* se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

*per i sesti d'impianto:*

- vigneti a contro spalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;

- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila.

#### **Indicazioni tecniche per la “Collina”**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:* preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

*per i sesti d'impianto:*

- vigneti a contropalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60-2,60 m;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila.

Nelle fasce pedecollinari (con pendenza sia inferiore che superiore al 15%) ubicate a sud della via Emilia, gli uffici centrali o territoriali della Regione competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. Ai fini del riconoscimento del contributo si applica in ogni caso quanto previsto al paragrafo 12.

## **11. SUPERFICIE MINIMA**

La **superficie minima ammessa al sostegno è pari a 0,5 ettari**; tale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi, pena la decadenza dell'intero contributo concesso.

Il limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più azioni.

Ai fini del pagamento del sostegno, la superficie vitata oggetto del contributo è sempre misurata in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 laddove prevede che: *“la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari”*.

Pertanto, sono ammissibili gli interventi che ricadono solo all'interno del poligono del vigneto così identificato.

## 12. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** conseguenti all'esecuzione dell'intervento può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito con normativa nazionale.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito, con nota del direttore generale del MASAF n. 59454 del 6 febbraio 2026, che l'importo massimo riconoscibile ammonta ad € 6.609 per tutto il territorio nazionale. Tale importo in Regione Emilia-Romagna viene applicato al 100%.

**Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:**

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto, come ad esempio nel reimpianto anticipato anche quando l'estirpazione si concluda prima della fine lavori dell'operazione;
- tra la data di approvazione della delibera che approva le presenti Disposizioni Applicative e la conclusione dei termini per l'istruttoria di ammissibilità delle domande, sia stata presentata rinuncia al contributo concesso per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di campagne precedenti.

Inoltre, sono ammissibili al contributo, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, i costi riferiti all'**ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO** ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, secondo l'importo unitario riportato nella successiva Tabella dei costi standard.

Tale spesa, comprensiva dei costi di sveltimento e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno, è riconosciuta solo per i vigneti dotati di strutture di sostegno, realizzati a seguito di estirpazioni se collegati ad una comunicazione di intenzione all'estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno e-comunque rispettando la data indicata al successivo paragrafo 14.2.

La superficie estirpata richiesta a contributo con l'operazione di ristrutturazione e riconversione vigneti può essere inferiore o uguale a quella impiantata, ma non può mai essere superiore alla superficie di vigneto impiantata. La superficie estirpata va misurata



con le regole dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2022/126 (sul campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo), senza applicare la tolleranza tecnica.

Per la forma di allevamento alberello e per i vigneti che non hanno strutture di sostegno non è riconosciuto il costo riferito all'estirpazione.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione, nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Rispetto al costo del vigneto denominato "*pianeggiante*", nella successiva Tabella sono riportati valori maggiorati per le seguenti due tipologie di interventi:

- **vigneti realizzati in terreni con pendenza superiore al 15%;**
- **viticoltura eroica**, in cui i vigneti devono essere realizzati in terreni con pendenza superiore al 30%, fermo il rispetto degli altri requisiti indicati al paragrafo 7.

Ai fini dell'individuazione della pendenza per il presente avviso pubblico, si fa riferimento al dato percentuale della pendenza esposto a GIS sulla parcella/particella interessata all'impianto del vigneto finanziato con l'operazione della Ristrutturazione e riconversione vigneti. Se l'impianto insiste su due particelle/parcelle con pendenze in parte superiori e in parte inferiori al limite, sono presi a riferimento i due valori diversi della Tabella dei costi unitari.

**I CONTRIBUTI SUI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE**, di cui alla lettera b), nonché **SUI COSTI DI ESTIRPAZIONE**, sono **erogati al 50% degli importi richiesti nei limiti della Tabella dei costi standard unitari**, esclusivamente per le azioni e le spese previste dalle presenti Disposizioni Applicative.

| n. | Tipologia di intervento                                                                                             | Tipologia di Impianto | Range di densità (piante/ Ha) | Tipologia vigneto  | Costo semplificato Impianto completo (€/Ha)                        | Struttura di sostegno (materiali e montaggio)* (€) | Costo semplificato Impianto completo senza chiedere il contributo per le Struttura di sostegno (materiali e montaggio) (€) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                       |                               |                    | A                                                                  | B                                                  | C (A-B)                                                                                                                    |
| 1  | Impianto                                                                                                            | Spalliera             | da 2.000 a 3.774              | Pianeggiante       | 22.698,00                                                          | 11.886,05                                          | 10.811,95                                                                                                                  |
| 2  |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 22.895,00                                                          | 12.083,32                                          | 10.811,68                                                                                                                  |
| 3  |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 29.507,00                                                          | 15.451,87                                          | 14.055,14                                                                                                                  |
| 4  |                                                                                                                     |                       | da 3.775 a 4.107              | Pianeggiante       | 23.854,00                                                          | 12.606,41                                          | 11.247,59                                                                                                                  |
| 5  |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 24.063,00                                                          | 12.815,64                                          | 11.247,36                                                                                                                  |
| 6  |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 31.010,00                                                          | 16.388,33                                          | 14.621,67                                                                                                                  |
| 7  |                                                                                                                     |                       | da 4.108                      | Pianeggiante       | 25.651,00                                                          | 13.535,13                                          | 12.115,87                                                                                                                  |
| 8  |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 25.876,00                                                          | 13.759,98                                          | 12.116,02                                                                                                                  |
| 9  |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 33.346,00                                                          | 17.595,67                                          | 15.750,33                                                                                                                  |
| 10 |                                                                                                                     | Alberello             |                               | Pianeggiante       | 16.546,00                                                          | 4.095,00                                           | 12.451,00                                                                                                                  |
| 11 |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 16.620,00                                                          | 4.169,25                                           | 12.450,75                                                                                                                  |
| 12 |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 21.510,00                                                          | 5.323,50                                           | 16.186,50                                                                                                                  |
| 13 |                                                                                                                     | Pergola               | fino a 3.251                  | Pianeggiante       | 32.729,00                                                          | 24.178,36                                          | 8.550,64                                                                                                                   |
| 14 |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 32.937,00                                                          | 24.386,28                                          | 8.550,72                                                                                                                   |
| 15 |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 42.548,00                                                          | 31.431,87                                          | 11.116,13                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                                     |                       | da 3.252                      | Pianeggiante       | 37.030,00                                                          | 25.572,08                                          | 11.457,92                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                     |                       |                               | Pendenza > 15%     | 37.262,00                                                          | 25.804,50                                          | 11.457,50                                                                                                                  |
| 18 |                                                                                                                     |                       |                               | Viticultura eroica | 48.139,00                                                          | 33.243,70                                          | 14.895,30                                                                                                                  |
| 19 | Estirpazione                                                                                                        |                       |                               |                    | 1.968 €/ha                                                         |                                                    |                                                                                                                            |
| 20 | Analisi del terreno (pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi) |                       |                               |                    | 94,00 €/analisi. Massimo 1 analisi ogni 5 Ha di vigneto realizzati |                                                    |                                                                                                                            |

(\*) l'importo è stato desunto dall'Allegato 1 della Metodologia per il calcolo l'utilizzo dei costi unitari della RRN versione di giugno 2024 . Per la viticoltura eroica si è aumentato del 30% l'analogo importo per Struttura di sostegno (materiali e montaggio) dell'area pianeggiante.

È possibile richiedere a contributo le analisi del terreno in cui si impianterà il vigneto, nel limite massimo di 1 analisi ogni 5 ha di vigneto realizzato. Il laboratorio di analisi incaricato dovrà riportare le coordinate geografiche in cui è stato effettuato o sono stati effettuati il/i prelievo/i del terreno nella fattura o nel documento riportante i risultati dell'analisi.

Le **analisi del terreno** dovranno altresì prevedere almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi. Alla domanda di pagamento a saldo il beneficiario dovrà allegare sia il risultato analitico delle analisi del terreno che la relativa fattura.

### 13. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto dipartimentale n. 693212 del 24 dicembre 2025.

Successivamente, con precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 165 assunta in data odierna, le risorse assegnate alla Regione sono state riallocate tra gli interventi

settoriali vitivinicoli, portando le risorse disponibili sull'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione vigneti ad **€ 12.534.787,00**

Alle risorse disponibili per l'intervento settoriale verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti alla campagna 2026/2027, definite provvisoriamente in **€ 565.837,41**.

Le risorse disponibili sono riportate nella Tabella sottostante:

| Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Importi (€)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risorse disponibili per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti</b> (Decreto dipartimentale n. 693212/2025 e deliberazione di Giunta regionale n. 165 del 9 febbraio 2026) | <b>12.534.787,00</b> |
| <b>Risorse necessarie per pagare saldi campagne precedenti la campagna 2026/2027</b>                                                                                                                         | <b>565.837,41</b>    |
| <b>Risorse libere per il finanziamento di nuove domande di sostegno campagna 2026/2027</b>                                                                                                                   | <b>11.968.949,59</b> |
| <b>di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)</b>                                                                           | 1.795.342,44         |
| <b>di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)</b>                                                                                                                                         | 2.393.789,92         |

I fondi delle riserve non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non soggette a riserva.

## 14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

### 14.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di sostegno deve essere presentata entro le ore **13.00 di martedì 14 aprile 2026** avvalendosi del sistema informativo SIAG messo a disposizione da AGREA. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo quanto definito da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento settoriale, nonché i seguenti elementi:

- la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- le attività da realizzare nell'esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- un indicatore che consenta di distinguere:

- le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto riconosciuto come vigneto eroico e storico, o per il quale è stata presentata domanda per il riconoscimento;
- le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie;

in quanto a queste due categorie sono attribuite specifiche riserve finanziarie del plafond regionale.

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio centrale o territoriale competente nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di sostegno.

**ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO DEVONO ESSERE ALLEGATI:**

1. **autorizzazione sottoscritta della proprietà** (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà non esclusiva, con copia dei documenti di identità in corso di validità. In presenza di più comproprietari l'autorizzazione deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari;
2. **dichiarazione del/i proprietario/i che attesti la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del titolo del possesso**, se di durata inferiore al termine previsto per il vincolo di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024, corredata di copia dei documenti di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;
3. **estratto di mappa in scala 1:2.000** (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziata l'area oggetto dei diversi interventi;
4. **copia del documento di identità in corso di validità** del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
5. **copia del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) eseguiti nell'anno 2025 dal richiedente**, nonché copia delle fatture dei prodotti fitosanitari utilizzati contro il vettore della Flavescenza dorata per i trattamenti eseguiti nel 2025; Il registro dei trattamenti fitosanitari, sottoscritto dal richiedente, deve comprendere tutte le superfici vitate condotte nell'anno 2025 e non può essere successivamente modificato, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno;
6. **fotografie digitali con indicazione della data, riferita allo stato del terreno che ospiterà l'impianto di vigneto**; in caso di interventi su più superfici, occorre allegare **almeno una foto per ogni superficie**;
7. **relazione** descrittiva delle ragioni tecniche di adeguatezza delle specifiche attività richieste a contributo come meglio specificate al paragrafo 8.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del richiedente avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati se non allegati alla domanda di sostegno, possono essere integrati, su richiesta dell'ufficio centrale o territoriale competente, entro i 10 giorni successivi dal ricevimento della richiesta. **Decorsi i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa, senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di sostegno sarà dichiarata inammissibile.**

#### 14.2 TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- nel caso di domande di sostegno collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, reimpianti anticipati, comunicazioni di riconoscimento di vigneti eroici o storici, **le operazioni di estirpazione degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno sabato 29 agosto 2026, pena l'esclusione della relativa superficie vitata già estirpata sia dal contributo per l'estirpo che per l'impianto e il mancato reddito.** Tale termine resta valido anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali gli uffici centrale o territoriali competenti abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;
- **la comunicazione di fine lavori del reimpianto del vigneto oggetto di contributo deve essere presentata all'ufficio centrale o territoriale competente, entro la scadenza della presentazione delle domande di pagamento, ovvero entro venerdì 4 giugno 2027.** La mancata presentazione della comunicazione di fine lavori entro tale scadenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge regionale n. 14/2017, art. 7, comma 2; il richiedente dovrà comunque presentare detta comunicazione entro 10 giorni dalla relativa richiesta dell'ufficio centrale o territoriale competente.

#### 14.3 PROCEDURE E TERMINI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La competenza per l'istruttoria delle domande di sostegno, di variante, nonché delle eventuali istanze di subentro e delle domande di pagamento, spetta agli uffici centrali o territoriali della Regione.

La competenza per l'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento dei vigneti eroici o storici, per la verifica dei requisiti in ordine alla categoria della "viticoltura eroica", per l'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo ex ante e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché per l'acquisizione massiva dei CUP riferiti alle domande ammissibili spetta all'Area Produzioni vitivinicole.

I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono individuati secondo quanto riportato nell'allegato A alle presenti Disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento, le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun ufficio centrale o territoriale, in relazione alle modalità definite da AGREA sulla presentazione delle domande e nel manuale delle procedure e dei controlli.

**Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di presentazione** delle domande di sostegno, l'Area Produzioni vitivinicole provvede a:

- a) verificare se la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento settoriale è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno risultante dalle domande complessivamente presentate e a darne comunicazione agli uffici centrali o territoriali competenti;
- b) estrarre, in accordo con AGREA, i campioni di domande di aiuto da sottoporre a controllo ex ante, valido anche al fine del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun ufficio centrale o territoriale effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda di sostegno e degli allegati;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso all'intervento settoriale;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente sia in fase di istruttoria di ammissibilità che di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire l'ammissibilità della domanda;
- sulla base del campione estratto dall'Area Produzioni vitivinicole, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprese quelle relative ai requisiti di moralità.

Gli uffici centrali o territoriali competenti dovranno terminare i sopralluoghi nelle aziende estratte a controllo in loco previsti nell'ambito dei controlli ex ante entro **venerdì 28 agosto 2026**. I controlli ex ante e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere conclusi entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

L'ufficio centrale o territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo, l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda di sostegno resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti (es. superficie minima).

**Qualora il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia inferiore alla dotazione disponibile** l'Area Produzioni vitivinicole ne dà comunicazione formale agli uffici centrali o territoriali competenti della Regione che a loro volta provvedono, entro e non oltre **mercoledì 30 dicembre 2026**, a concludere le istruttorie delle domande di sostegno, ad approvare l'elenco delle domande ammissibili e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili identificate tramite numero univoco AGREA nonché a concedere, **con apposito atto, i contributi spettanti ai beneficiari** riportando per ognuno di essi il CUP trasmesso dall'Area Produzioni vitivinicole. L'elenco delle domande di sostegno ammesse dovrà essere redatto secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti, indicando per ciascuna domanda la spesa ammessa, il contributo richiesto e quello concesso, la superficie richiesta e quella ammessa nonché la data di fine lavori. Entro la medesima data all'Area Produzioni vitivinicole dovrà essere trasmesso l'atto adottato.

**Qualora invece il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia superiore alla dotazione disponibile, si applica il criterio del "pro-rata"**, ad eccezione delle domande di reimpianto per ragioni di ordine fitosanitario e per i vigneti eroici o storici, che saranno finanziate integralmente fino al completamento delle rispettive riserve finanziarie. Pertanto, l'ufficio centrale o territoriale competente dovrà terminare le istruttorie sulle domande di aiuto e adottare un atto in cui approva l'elenco delle domande ammissibili ed eventualmente l'elenco delle domande non ammissibili entro **venerdì 11 dicembre 2026**. Entro la medesima data l'ufficio centrale o territoriale competente trasmette all'Area Produzioni vitivinicole l'atto adottato.

L'Area Produzioni vitivinicole, **entro 7 giorni dal ricevimento degli atti degli uffici centrali o territoriali** competenti, approva con specifico atto l'elenco unico regionale delle domande ammissibili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Provvede altresì ad acquisire i CUP e a darne comunicazione agli uffici centrali o territoriali competenti. **Gli uffici centrali o territoriali competenti adottano, entro mercoledì 30 dicembre 2026**, gli atti di concessione dei contributi spettanti ai beneficiari e li inviano all'Area Produzioni vitivinicole. Gli atti di concessione prevedono, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. A tal fine, entro **venerdì 6 agosto 2027**, gli uffici centrali o territoriali competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a saldo presentate e comunicano all'Area Produzioni vitivinicole l'effettivo fabbisogno. In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, l'Area Produzioni vitivinicole procede, entro 7 giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto agli



uffici centrali o territoriali competenti, i quali provvedono a loro volta a adottare entro 14 giorni i formali atti di integrazione della concessione.

Gli atti di concessione e successive integrazioni adottati dagli uffici centrali o territoriali saranno tempestivamente pubblicati **sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna**. Con la pubblicazione nel BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

#### 14.4 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo paragrafo 18, inviando una comunicazione scritta all'ufficio centrale o territoriale competente entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Le **rinunce presentate oltre il termine** sopra indicato comportano l'applicazione della penalità previste al paragrafo 18.

### 15. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno a SIAG e devono terminare entro e non oltre **venerdì 4 giugno 2027**.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore.

#### 15.1 VARIANTI E MODIFICHE MINORI

È possibile presentare una **domanda di variante o una comunicazione di modifica minore** al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire.

Tale possibilità deve **sottostare a quattro condizioni inderogabili**, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la **Strategia del Progetto approvato** (da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare **l'efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;

- c) alterare la **programmazione finanziaria** e pertanto:
- ✓ **non è possibile richiedere la riduzione della superficie ammessa a contributo;**
  - ✓ **non sono altresì ammesse variazioni di intervento nella TSCU laddove comportino una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%.** Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo;
- d) comportare una variazione della **finanziabilità della domanda ammessa**. Laddove si sia proceduto al finanziamento pro-rata, la variante e/o la modifica minore deve mantenere la finanziabilità della stessa domanda. Pertanto, le domande che eventualmente hanno beneficiato di una delle due riserve finanziarie non possono perdere i requisiti che hanno consentito loro di accedere alla riserva finanziaria.

La variante e/o la modifica minore che non rispetti anche una sola delle quattro soprastanti condizioni, non è ammissibile.

Per **VARIANTE** si intende la **variazione del titolare** (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale presentando un'istanza di subentro a SIAG secondo termini e condizioni riportati nel paragrafo 15.2.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette **MODIFICHE MINORI**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che sottostiano alle quattro condizioni inderogabili sopra riportate e che, inoltre, non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione.

**Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti**, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della tipologia di intervento (es. modifica della tipologia di impianto e/o del range di densità e/o della tipologia vigneto) tra quelle riportate nella Tabella dei costi standard unitari di cui al precedente paragrafo 12 (punti da 1 a18).

Anche la **modifica della localizzazione geografica** (es. foglio e/o particella) **dell'intervento** rientra tra le modifiche minori, a condizione che il beneficiario prima di iniziare le attività relative all'impianto del vigneto (quindi prima di fare la concimazione di fondo e i lavori preparatori) realizzi una fotografia digitale con data certa al terreno in cui vuole spostare l'impianto del vigneto e allegghi la predetta fotografia digitale alla relazione tecnica giustificativa della modifica minore da presentarsi al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo.

Le Modifiche Minori devono comunque essere comunicate all'ufficio centrale o territoriale competente al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo. Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento. **La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.**

**La variazione di intervento nella TSCU che comporta una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%, riscontrata durante l'accertamento finale delle operazioni, determina la decadenza dell'intera operazione.**

Attività che in fase di controllo finale **dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo e nella modifica minore allegata, non sono ammesse.**

### 15.2 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo successivamente alla concessione dell'aiuto e prima della domanda di pagamento a saldo.

L'impresa subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare all'ufficio centrale o territoriale competente apposita istanza di subentro, secondo le disposizioni definite da AGREA. L'ufficio verifica che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti previsti; entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante; in caso di rigetto della domanda, l'ufficio provvede dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio. **Solo dall'approvazione formale dell'istanza, il subentro è efficace.**

### 15.3 FINE LAVORI

È ammessa una sola modalità di pagamento dei contributi a valere sul presente intervento settoriale: **pagamento a saldo**, senza alcun pagamento intermedio.

Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 4 giugno 2027.

Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al già menzionato termine, la posa delle barbatelle deve avvenire, a pena di decadenza del contributo sulla superficie interessata, entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima.

Le **OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIME** quando gli interventi ammessi a contributo per cui si presenta la domanda di pagamento a saldo risultano regolarmente attuati e completi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, **per l'impianto del vigneto, la fine lavori si configura** solo quando, oltre alla concimazione del fondo, alla preparazione del terreno ed alla posa definitiva delle barbatelle nel terreno, sono state installate tutte le componenti della struttura di sostegno tipiche in relazione alla forma di allevamento (pali di testata, pali intermedi, tutori, fili, ancore collegate alla struttura di sostegno, ecc.) che dovranno permanere per il periodo vincolativo previsto e che garantiscono la meccanizzabilità delle operazioni, indipendentemente dalla finanziabilità o meno di tutte le categorie di costi che concorrono alla realizzazione dell'impianto.

Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle di categoria "certificate" o "standard", presenta all'ufficio centrale o territoriale competente la comunicazione di fine lavori, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016, la quale deve essere protocollata nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento.

A completamento delle attività richieste a contributo e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà effettuare fotografie digitali che attestino la conclusione dei lavori. Copia della **documentazione fotografica** rappresentativa della superficie vitata impiantata **dovrà essere allegata alla domanda di pagamento, in numero minimo di 4 o suoi multipli laddove l'impianto si realizzi su corpi separati tra loro**, pena la decadenza dal contributo concesso dell'intera domanda o del corpo separato.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza dal contributo concesso.

#### 15.4 DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per realizzare l'impianto o l'espianto del vigneto oggetto del contributo delle presenti Disposizioni Applicative, il beneficiario può eseguire lavori in economia o avvalersi di soggetti esterni.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

*"Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2026/2027"*

fino alla pubblicazione sul BURERT degli atti di concessione riportanti i numeri CUP. Successivamente il richiedente dovrà **apporre sulle fatture il numero CUP rilasciato in fase di concessione.**

Le fatture delle barbatelle e delle strutture di sostegno allegate alla domanda di pagamento saranno controllate al 100% in merito alla presenza del CUP o della dicitura. Le ulteriori eventuali fatture devono comunque riportare la dicitura o il CUP e saranno oggetto di un controllo a campione del 5% delle domande di pagamento. Sulle domande estratte, l'ufficio centrale o territoriale competente procederà a richiedere le ulteriori fatture relative agli interventi oggetto di finanziamento, concedendo al beneficiario 10 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per inviarle tramite PEC.

Le fatture originariamente sprovviste del numero CUP potranno essere sanate prima della presentazione della domanda di pagamento attraverso le seguenti modalità, pena l'inammissibilità del relativo costo:

- attraverso l'emissione di una nota di accredito e successiva emissione della fattura provvista del numero CUP, ovvero
- secondo le modalità ammesse dall'Agenzia delle entrate-riscossione in particolare dalla circolare del 10 dicembre 2025 prot. n. 563301/2025, dando prova all'ufficio centrale o territoriale competente dell'integrazione del CUP nelle fatture mancanti.

L'assenza della dicitura potrà essere sanata esclusivamente attraverso l'emissione di una nota di accredito, pena l'inammissibilità del relativo costo.

In caso di mancata regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di pagamento, l'ufficio competente provvederà a ridurre il costo standard applicato all'intera operazione realizzata di un importo pari all'imponibile della/e fattura/e senza CUP o dicitura.

Le **fatture del vivaista che vende le barbatelle** al beneficiario devono riportare altresì l'indicazione della categoria del materiale vivaistico fornito (se "certificato" o "standard"), in assenza della quale il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle acquistate.

**La mancata dimostrazione in ordine alla categoria del materiale vivaistico fornito "certificato" o "standard" comporta la decadenza dal contributo concesso.**

## 16. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Entro il termine del 4 giugno 2027 previsto per terminare i lavori, il beneficiario **deve presentare la domanda di pagamento a saldo** tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA.

Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo avvenga nei 5 giorni di calendario successivi alla scadenza, verrà applicata una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione, fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre il 4 giugno 2027.

Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni di calendario successivi al termine stabilito sono irricevibili.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 18 "Recuperi e Penalità".

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento valgono le disposizioni procedurali di AGREA disponibili al sito internet: <https://agrea.regione.emilia-romagna.it/>.

**ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO DOVRANNO ESSERE ALLEGATI**, ai fini delle verifiche riportate nel successivo paragrafo 16.1, i seguenti documenti:

- **copia del documento di identità** in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- **copia delle fatture elettroniche in formato xml relative all'acquisto delle barbatelle, nonché delle strutture di sostegno e/o dell'analisi del terreno se richieste a contributo.** La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) o, per le fatture emesse fino al giorno di pubblicazione degli atti di concessione sul BURERT, la dicitura equipollente di cui al paragrafo 15.4. Sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria ("standard" o "certificato") afferisce il materiale fornito. Se richiesto a contributo, **le fatture delle strutture di sostegno dovranno riportare che il materiale ivi riportato è nuovo;**
- **se richieste a contributo: copia del risultato dell'analisi del terreno (o dei risultati delle analisi del terreno)** su cui è stato impiantato il vigneto;
- **estratto di mappa in scala 1:2000** (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- laddove il materiale vivaistico sia ricompreso in fatture con altre prestazioni di servizio o la fattura non sia effettuata da un vivaista viticolo: **documentazione fotografica di tutte le etichette** che accompagnano i mazzi o fasci di barbatelle utilizzati nell'impianto del vigneto;
- **adeguata documentazione fotografica digitale rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale,** in numero minimo di 4 foto e **indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati.** Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- eventuale **relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori** apportate;

**I beneficiari che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, erano in possesso di titoli di conduzione di durata inferiore al vincolo** di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024, devono inserire nel proprio fascicolo dell'Anagrafe delle Aziende agricole il titolo di conduzione di durata idonea a garantire il rispetto di tale vincolo entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo del contributo, pena l'inammissibilità della domanda di pagamento a saldo.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati (esclusa la documentazione fotografica del vigneto e la relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori), se non allegati alla domanda di pagamento, possono essere integrati, su richiesta dell'ufficio centrale o territoriale

competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di pagamento decade dal contributo concesso.

**L'assenza della documentazione fotografica riferita alla realizzazione dell'intervento entro i termini previsti, o la trasmissione di foto non rappresentative della superficie vitata realizzata o in numero inferiore a quattro per ogni corpo separato è causa di decadenza dalla concessione.**

### 16.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

L'ufficio centrale o territoriale competente effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Durante il **controllo amministrativo** della domanda di pagamento è verificato, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nelle presenti Disposizioni Applicative;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco;
- che le fatture e gli eventuali documenti di trasporto riportino date nel periodo compreso tra il giorno seguente la presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento;
- che le analisi del terreno, se richieste a contributo, riportino coordinate geografiche relative ai punti di prelievo del terreno all'interno del poligono vite impiantato e prevedano almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi;
- che le fatture allegate ed eventualmente richieste per le domande estratte a controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 riportino la dicitura o i CUP.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

L'istruttoria prevede per tutte le domande di pagamento un **CONTROLLO IN LOCO**. Durante i controlli in loco, da eseguirsi dopo l'operazione e prima del pagamento, gli uffici centrali o territoriali competenti verificano che l'operazione sia stata completata e accertano inoltre:

- la corrispondenza tra il costo standard unitario della tipologia di vigneto ammesso ad aiuto con quanto rilevato in campo (in particolare per: tipologia di impianto, densità di impianto, pendenza del terreno su cui è stato realizzato il vigneto);



- che sia stata eseguita la concimazione di fondo secondo la documentazione detenuta dal beneficiario (fatture, ricevute, altra documentazione) ed esibita al più tardi durante il controllo in loco;
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (pali, ancore, fili ecc) nuovi di fabbrica e non usati, se le strutture di sostegno son state richieste a contributo; qualora all'opposto la voce struttura di sostegno non sia stata oggetto di richiesta di contributo si dovrà accertare che il vigneto ammesso a sostegno sia comunque dotato del materiale di sostegno tipico della forma di allevamento del vigneto che ne garantisce la meccanizzabilità dell'impianto;
- la COERENZA quantitativa tra il materiale di sostegno presente in campo (n° di ancore, pali di testata, pali intermedi eventuali tutori, quantità di fili) e quanto riportato nelle fatture del materiale di sostegno se richiesto a contributo. La verifica riguarda anche la coerenza tra il numero delle barbatelle impiantate e quelle riportate nelle fatture di acquisto delle medesime o nelle etichette allegate alla domanda di pagamento;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la modifica minore ritenuta ammissibile;
- la superficie vitata impiantata, misurandola ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Se, durante il controllo in loco, si accerta una discordanza tra le barbatelle presenti in campo e quanto riportato nelle fatture e/o nelle etichette allegate alla domanda di pagamento, la domanda decade dal contributo concesso con l'applicazione delle eventuali ulteriori penalità previste dalla normativa vigente.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della **tolleranza tecnica di misurazione** costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di massimo 0,50 metri tenuto conto della strumentazione GPS in dotazione agli uffici centrali o territoriali competenti (cfr. punto 6 della citata circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011).

Se tale **condizione di corrispondenza delle superfici** (ammessa e accertata in campo) **non è riscontrata**, si distinguono i seguenti casi:

- **minore realizzazione in campo** rispetto la superficie ammessa: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 18;
- **maggior realizzazione in campo**: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e, sussistendone i presupposti, si dà avvio al procedimento di applicazione delle sanzioni

amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo.

Gli uffici centrali o territoriali competenti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, verificano inoltre l'**ASSENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI** attraverso controlli amministrativi prima della liquidazione del pagamento, procedendo a controllare nelle domande di pagamento a saldo estratte a campione per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) che non abbia percepito aiuti allo stesso titolo interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- b) che tutte le fatture relative all'operazione finanziata (sia quelle allegate alla domanda di pagamento, sia quelle presentate in esito al controllo a campione) riportino la dicitura o il codice CUP.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 20 settembre 2027** al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie accertate a favore di altri interventi settoriali del vino o di altre Regioni. **Conclude le istruttorie sulle domande di pagamento** gli uffici centrali o territoriali competenti provvedono entro il giorno seguente ad adottare gli atti di liquidazione e ad inviarli all'organismo pagatore regionale AGREA.

In sede di pagamento, AGREA procederà, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto-legge n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) entro e non oltre il 15 ottobre 2027.

## 17. CONTROLLI

---

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro e di pagamento sopra illustrati, sono previsti altresì controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo vincolativo post-pagamento.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di ispezione che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate, redatto conformemente al modulo approvato da AGREA.

### 17.1 CONTROLLI EX ANTE O CONTROLLI PRIMA DELL'OPERAZIONE

Per verificare che l'operazione non sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli uffici centrali o territoriali competenti effettuano le verifiche sulla documentazione fotografica allegata alla domanda di sostegno.

Inoltre, i controlli ex ante riguardano, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie rimisurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e che non si tratti di un rinnovo normale dei vigneti o di vigneti abbandonati compresi nell'operazione richiesta a contributo.

La verifica deve essere effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, con lo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario viticolo.

L'Area Produzioni vitivinicole estrae, entro 14 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate di competenza di ciascun ufficio, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 410748/2023, avendo cura che le domande estratte corrispondano ad almeno il 5% del contributo totale richiesto.

Il campione del 5% sarà costituito per il 20% da un'estrazione casuale e per la restante parte in base alle classi di rischio.

Nell'ambito delle **classi di rischio**, oltre alla maggior superficie richiesta a contributo, si individuano i seguenti procedimenti: intenzione all'estirpo; reimpianto anticipato e domanda di riconoscimento di vigneti eroici o storici, tenendo conto della rappresentatività delle domande di sostegno.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, gli uffici centrali o territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

### 17.2 CONTROLLI IN LOCO

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5% delle domande di sostegno. Le domande di sostegno da controllare sono le medesime estratte nell'ambito dei controlli ex ante aventi almeno un'intenzione all'estirpo, cui si aggiungerà se necessario un campione integrativo.

Conclusi i lavori ammessi a contributo e presentata la domanda di pagamento, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, eventualmente modificata.

A conclusione del termine per la presentazione delle domande di pagamento, l'Area Produzioni vitivinicole estrarrà il 5% delle domande di pagamento a saldo per le quali gli uffici centrali o territoriali competenti dovranno eseguire il controllo in loco nel più breve tempo possibile al fine di verificare il rispetto del termine di fine lavori e la coerenza della documentazione fotografica allegata alla domanda di pagamento con quanto risultante dal controllo in loco. Al campione delle domande estratte verranno aggiunte le domande di pagamento a saldo che non sono state ancora presentate alla scadenza del termine, per le quali il controllo verrà eseguito il giorno successivo al termine di scadenza.

### 17.3 VINCOLI POST PAGAMENTO E CONTROLLI RELATIVI

Le superfici vitate che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni sono soggette, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, ai seguenti vincoli:

- a) che il **vigneto finanziato resti di proprietà e in possesso del beneficiario**;
- b) che la **destinazione produttiva non sia variata**. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento.

Il controllo, eseguito secondo le modalità riportate nel decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748 verrà effettuato su un campione, estratto da AGREA, che copre per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il saldo.

Se l'**investimento è effettuato su un terreno preso in affitto**, è necessario che il vigneto finanziato rimanga in possesso del beneficiario per il periodo quinquennale decorrente dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Laddove il beneficiario **cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento** non fraudolento, gli Uffici centrali o territoriali competenti non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente all'ufficio competente.

Le circostanze che, se debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute possono non comportare la restituzione del contributo, sono le seguenti, ferma restando la verifica dell'assenza di indebito vantaggio:

- I. decesso del titolare della ditta individuale beneficiaria del contributo;
- II. incapacità professionale di lunga durata del titolare della ditta individuale beneficiaria del contributo se certificata e comportante la cessazione dell'attività agricola.

In ogni caso, la mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, all'ufficio centrale o territoriale che ha istruito la domanda di pagamento a saldo, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. In tali ipotesi, gli uffici competenti attiveranno il procedimento per il recupero delle somme da restituire.

Gli uffici centrali o territoriali competenti comunicano all'Area Produzioni vitivinicole tutte le circostanze debitamente motivate per le quali non hanno provveduto a richiedere la restituzione del contributo affinché la stessa Area Produzioni vitivinicole le trasmetta ad AGEA Coordinamento.

## 18. RECUPERI E PENALITÀ

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nelle ipotesi in cui, per casi di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto in pagamento l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42/2023, se la **differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento**:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

Vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:

- a. hanno presentato domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** di calendario successivi alla scadenza o non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
- b. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo;
- c. incorrono nella revoca.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un **giorno festivo**, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo, ad esclusione dei 5 giorni di ritardata presentazione della domanda di pagamento a saldo.

**Il termine indicato di 1 anno di esclusione** dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorre** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo o, per le rinunce, dalla data della rinuncia, mentre, nei casi di revoca, dalla comunicazione dell'atto di revoca.

La penalità di esclusione dall'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di 1 anno non è applicata nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali nonché nelle altre condizioni riportate all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

| <i><b>Fattispecie riscontrata</b></i>                                                                                                             | <i><b>Da restituire o incamerare o erogare</b></i>                                                                                                    | <i><b>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</b></i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Scostamento <= al 20%                                                                                                                             | Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata                                                                                                  | <b>NO</b>                                                               |
| <b>Scostamento &gt; 20% e &lt; del 50%</b>                                                                                                        | (Realizzato -(% Scostamento*2))                                                                                                                       | <b>NO</b>                                                               |
| <b>Scostamento &gt;= al 50%</b>                                                                                                                   | L'aiuto non viene erogato                                                                                                                             | <b>NO</b>                                                               |
| <b>Domanda di pagamento a saldo non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure</b>                                         | L'aiuto concesso non viene erogato                                                                                                                    | <b>1 anno</b>                                                           |
| <b>Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo</b>                 |                                                                                                                                                       |                                                                         |
| <b>Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni di calendario successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento</b> | Riduzione dell'1% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno) | <b>NO</b>                                                               |

Qualora siano state fornite **indicazioni non veritiere** tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica, inoltre, l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

## 19. DEMARCAZIONE FRA PSR E RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

---

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023–2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, ed in particolare a quanto previsto al capitolo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” paragrafo 2 “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento”, per cui *le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito nello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.*

Pertanto, in Regione Emilia-Romagna, la demarcazione tra il PSR e l'intervento settoriale vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comporta l'esclusione dal PSR delle seguenti attività: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Le richieste di contributo a valere sulle presenti Disposizioni Applicative possono accedere, quindi, solo all'intervento settoriale vitivinicolo: “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e non possono essere richieste a contributo su altre Misure afferenti al PSR; è tuttavia fatta eccezione per l'intervento SRE01 “Insediamento dei giovani agricoltori”.

## 20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

---

Per le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali si fa rinvio al Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 3.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'ufficio istruttore provvede a valutare la documentazione fornita e a

riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non determina comunque la possibilità di concedere una proroga al termine ultimo per eseguire l'operazione.

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

Se l'ufficio centrale o territoriale competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati controlli in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

## **21. DISPOSIZIONI FINALI**

---

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 635206 del 2 dicembre 2024, al Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 ed in particolare a quanto integrato e modificato con il successivo Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, al Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento nonché da AGREA, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.



## INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE

Allegato A

| Area competente                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | Uffici preposti all'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e <b>Piacenza</b>                                                                                                                              | <b>Matteo Cavina</b>          | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e <b>Piacenza</b> - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)<br>Tel. 0523 399641 E-mail: <a href="mailto:matteo.cavina@regione.emilia-romagna.it">matteo.cavina@regione.emilia-romagna.it</a>                 |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Parma</b> e Piacenza                                                                                                                              | <b>Gianfranco Aloise</b>      | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Parma</b> e Piacenza - Strada dei Mercati, 98 - 43126 Parma (PR)<br>Tel. 0521 531010 E-mail: <a href="mailto:gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it">gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it</a>           |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e <b>Reggio Emilia</b>                                                                                                                        | <b>Cristian Birzi</b>         | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e <b>Reggio Emilia</b> - Via Gualezeri n. 38/40 - 42124 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 407830 E-mail: <a href="mailto:cristian.birzi@regione.emilia-romagna.it">cristian.birzi@regione.emilia-romagna.it</a>      |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Modena</b> e Reggio Emilia                                                                                                                        | <b>Alberto Leporati</b>       | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Modena</b> e Reggio Emilia - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 248639 E-mail: <a href="mailto:alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it">alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it</a>           |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e <b>Ferrara</b>                                                                                                                             | <b>Simone Bevilacqua</b>      | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e <b>Ferrara</b> - Viale Cavour n. 143 - 44121 Ferrara (FE)<br>Tel. 0532 909829 E-mail: <a href="mailto:simone.bevilacqua@regione.emilia-romagna.it">simone.bevilacqua@regione.emilia-romagna.it</a>           |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Bologna</b> e Ferrara                                                                                                                             | <b>Lucia Devenuto</b>         | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Bologna</b> e Ferrara - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna (BO)<br>Tel. 0542 655351 E-mail: <a href="mailto:lucia.devenuto@regione.emilia-romagna.it">lucia.devenuto@regione.emilia-romagna.it</a>                  |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, <b>Ravenna</b> e Rimini                                                                                                                | <b>Cinzia Levi</b>            | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, <b>Ravenna</b> e Rimini - Viale della Lirca n. 21 - 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544 280558 E-mail: <a href="mailto:cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it">cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it</a>         |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Forlì-Cesena</b> , Ravenna e Rimini                                                                                                               | <b>Sabrina Benvenuti</b>      | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di <b>Forlì-Cesena</b> , Ravenna e Rimini- Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC) Tel. 0543 454607 E-mail: <a href="mailto:sabrina.benvenuti@regione.emilia-romagna.it">sabrina.benvenuti@regione.emilia-romagna.it</a> |
| Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e <b>Rimini</b>                                                                                                                | <b>Paolo Tampieri</b>         | Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e <b>Rimini</b> - Via D. Campana n. 64 - 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 794733 E-mail: <a href="mailto:paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it">paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it</a>       |
| Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione<br>PEC: <a href="mailto:arabpa@postacert.regione.emilia-romagna.it">arabpa@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> | <b>Marco Zilibotti</b>        | Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna (BO) Tel. 051 5274507 E-mail: <a href="mailto:marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it">marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it</a>           |

A seguito dell'entrata in vigore della riorganizzazione delle strutture regionali approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026, i Dirigenti competenti provvederanno a confermare/individuare i responsabili di procedimento per gli ambiti territoriali di propria competenza.

